

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO n. 000018101 C dell'11 settembre 2019;
- condannare l'EUIPO e, se del caso, l'interveniente alle spese nonché a quelle sostenute nell'ambito dei procedimenti dinanzi all'EUIPO.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto l'11 novembre 2020 — Novelis / Commissione****(Causa T-680/20)**

(2021/C 19/69)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Novelis Inc. (Mississauga, Ontario, Canada) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, T. Caspary e R. Benditz)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto in parte, la decisione della Commissione del 31 agosto 2020, caso M.9076 — Novelis/Aleris che rigetta la domanda della Novelis di prorogare di un mese il periodo di chiusura ai sensi dell'articolo 49 degli Impegni Novelis/Aleris;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata dal vicedirettore generale della Direzione generale della concorrenza invece che dal collegio dei Commissari in violazione del principio di responsabilità collegiale.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di un'adeguata motivazione che consentisse alla ricorrente di esercitare efficacemente i suoi diritti della difesa.
4. Quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata da vari errori manifesti di valutazione e non terrebbe conto del fatto che la ricorrente ha un buon motivo per chiedere una proroga. La ricorrente sostiene inoltre che in considerazione delle sue conseguenze giuridiche e della disponibilità di svariati strumenti meno onerosi, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.